



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. R.G. **4418/2019** avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1168/2019 del 17/06/2019, promossa da:

██████████, nata a ██████████, C.F. ██████████ con il patrocinio dell'avv. ██████████ e dell'avv. ██████████, presso il cui studio è domiciliata, giusta procura in atti;

OPPONENTE

CONTRO

██████████, con sede in Roma, via Piemonte n. 38, P.I. 1 ██████████ 1, e per essa la procuratrice ██████████ S.R.L., ██████████, con il patrocinio dell'avv. ██████████, e il domicilio eletto presso lo studio dell'avv. ██████████, giusta procura in atti;

OPPOSTA

██████████ S.P.A., con sede in ██████████ ██████████, P.I. ██████████, e per essa la mandataria ██████████ S.p.A., con sede in Venezia-Mestre ██████████, con il patrocinio dell'avv. ██████████, e il domicilio eletto presso lo studio dell'avv. ██████████, giusta procura in atti;

INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C.

CONCLUSIONI

All'udienza del 20/01/2025, la causa veniva posta in decisione ex art. 281 *sexies* c.p.c. sulle seguenti conclusioni delle parti:

██████████

“Piaccia all'on.le Tribunale di Ragusa, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,

Nel merito, dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, che nulla deve la sig.ra ██████████ alla soc. ██████████ e - per l'effetto - revocare, annullare, dichiarare nullo e/o inefficace



MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto ingiuntivo n. 1168/2019 del 17/06/2019, provvisoriamente esecutivo, il Tribunale di Ragusa ha ingiunto a [REDACTED] e [REDACTED] di pagare immediatamente in favore di [REDACTED] la somma di €. 35.750,89, oltre interessi come da domanda e spese ivi liquidate.

Tale importo era stato richiesto in forza del “*contratto nr. 10558229*” che i predetti soggetti ingiunti e, in particolare, [REDACTED] quale richiedente e [REDACTED] quale coobbligata, ebbero a sottoscrivere con [REDACTED] s.p.a. (vd. doc. n. 2 del fascicolo monitorio); il credito derivante dal contratto in questione era stato poi ceduto a [REDACTED] che aveva chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo in esame (vd. doc. n. 4 del fascicolo monitorio).

Oggetto del presente giudizio è l’opposizione proposta avverso il descritto decreto ingiuntivo da parte di [REDACTED], opposizione con cui quest’ultima ha eccepito, in particolare, la “*Mancata produzione del titolo contrattuale*” e la “*decadenza ex art. 1957 c.c.*”.

Nel giudizio così introdotto si costituiva [REDACTED], la quale contestava ognuno dei motivi di opposizione proposti e chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Nel prosieguo, si costituiva, ai sensi dell’art. 111 c.p.c., [REDACTED] s.p.a., e per essa la mandataria [REDACTED] s.p.a., deducendo che “*con atto di cessione di crediti pro soluto stipulato in data 1/11/2021, [REDACTED] (cedente) cedeva a [REDACTED] S.p.A. (cessionaria) n portafoglio di crediti pecuniari individuabili “in blocco” ai sensi dell’art. 58 TUB (DOC. 5)*”; che “*della cessione veniva dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 16/11/2021 - Parte II (DOC. 6)*”; che “*nel perimetro di tale cessione rientrano anche i crediti dedotti in questa sede, per l’effetto [REDACTED] S.p.A. è divenuta cessionaria e titolare dei crediti oggetto del presente giudizio di opposizione (DOC. 7)*”. La predetta [REDACTED] s.p.a. dunque, e per essa la mandataria [REDACTED] s.p.a., interveniva e si costituiva nel presente giudizio ai sensi dell’art. 111 c.p.c., “*aderendo e riportandosi a tutto quanto domandato, dedotto ed eccepito da [REDACTED]*”, nonché altresì chiedendo “*l’estromissione ex art. 111, co. 3 c.p.c. di [REDACTED]*”.

Tutto ciò premesso, e proprio in relazione a quanto da ultimo evidenziato, deve in primo luogo rilevarsi come né la società cedente ([REDACTED]) né la [REDACTED] si sono espressamente opposti alla chiesta estromissione; d’altro canto, la medesima società cedente ed opposta non ha più svolto attività difensiva in seguito alla predetta costituzione ex art. 111 c.p.c..

Deve pertanto ritenersi che le parti abbiano tacitamente consentito alla chiesta estromissione, e che non sussistono ostacoli alla dichiarazione di questa.

L’opposizione è infondata e deve pertanto essere rigettata.

Come evidenziato, l’opponente ha eccepito la “*Mancata produzione del titolo contrattuale*”, altresì rilevando, più specificamente, la “*Mancata produzione integrale del contratto*”, l’“*Illeggibilità delle parti prodotte*”, e l’ulteriore circostanza per cui “*la società ricorrente non ha nemmeno prodotto, come sarebbe stato suo onere, il piano di ammortamento*”.

Tali rilievi devono essere disattesi.

Il credito ingiunto deriva da un contratto di “*Prestito Finalizzato*”, ed è noto che in relazione ai rapporti di prestito o mutuo è sufficiente la produzione del contratto e del piano di ammortamento (unitamente all’allegazione del mancato pagamento delle rate da parte del mutuatario).

Una volta provata dal creditore la fonte del diritto di credito (mediante produzione del contratto di mutuo e del relativo piano di ammortamento) e una volta allegato l’inadempimento del debitore, grava sul debitore l’onere probatorio relativo ad eventuali cause estintive dell’obbligazione, secondo il generale principio per cui “*in tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza,*



limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto positivo dell'adempimento della controparte, limitatamente all'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. Sez. Un. 13533/2001; nello stesso senso, fra tante, Cass. 29871/2019, 20891/2019, 18178/2019, 25584/2018, 20148/2018, 18013/2018, 23759/2016 e 826/2015).

Orbene, nel caso di specie, l'opposta ha assolto al proprio onere probatorio avendo prodotto il contratto di prestito di che trattasi (all. n. 1 della comparsa di costituzione e risposta) e il relativo piano di ammortamento (all. n. 2 della comparsa di costituzione e risposta), oltre che comunque una contabile attestante l'intervenuta erogazione dell'importo finanziato (all. n. 3 della comparsa di costituzione e risposta). L'opponente, di contro, non ha dimostrato (anche per quanto *infra*) eventuali cause modificative o estintive del debito, avendo svolto rilievi generici e comunque infondati, inidonei in quanto tali ad escludere la sussistenza del credito ingiunto.

Allo stesso modo, deve essere rigettata l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. sollevata dall'opponente.

Dirimente è la corretta qualificazione giuridica dell'obbligazione assunta da [REDACTED] nel contratto di prestito per cui è causa, e dunque se la stessa abbia o meno assunto la qualità di fideiussore. Come è noto, ai sensi dell'art. 1292 c.c., rubricato “*Nozione della solidarietà*”, “*L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri*”.

L'orientamento tradizionale (ormai superato) ravvisava, dal punto di vista strutturale, i seguenti tre presupposti dell'obbligazione solidale passiva: a) la pluralità dei soggetti passivi; b) l'unicità della prestazione (*eadem res debita*); c) l'identità della fonte (*eadem causa obligandi*). Secondo la tesi oggi maggioritaria, invece, l'*eadem causa obligandi* non sarebbe presupposto necessario ai fini della configurabilità della solidarietà passiva; ed in tal senso, si evidenzia l'esistenza di casi in cui la solidarietà in questione è espressamente prevista dalla legge pur in assenza della *eadem causa obligandi* (fideiussione, assunzione del debito altrui).

Nell'ambito dell'obbligazione solidale si distingue, però, tra una solidarietà eguale e una solidarietà diseguale. Nella solidarietà eguale l'obbligazione è assunta per un interesse comune di tutti i debitori. Nella solidarietà diseguale l'obbligazione è assunta nell'interesse esclusivo di un condebitore; l'altro o gli altri condebitori sono obbligati a titolo di garanzia (esempio tipico di solidarietà diseguale è la fideiussione). Tale diversa configurazione degli interessi nell'ambito del gruppo debitorio, pur se irrilevante per individuare la categoria delle obbligazioni solidali (potendo essere comunque tali anche quelle assunte nell'interesse esclusivo di uno solo dei condebitori), influisce tuttavia sulla disciplina applicabile, dovendosi ritenere che le regole codicistiche di cui agli artt. 1292 ss. c.c. siano volte a disciplinare il “tipo” dell'obbligazione solidale assunta nell'interesse comune di tutti i condebitori.

Ciò premesso, il contratto di prestito per cui è causa risulta essere stato contestualmente sottoscritto da [REDACTED], nella qualità di richiedente, e da [REDACTED], nella qualità di coobbligata (vd. doc. n. 2 del fascicolo monitorio).

L'utilizzo, in tale sede contrattuale, dell'espressione “coobbligato”, deve ritenersi certamente riferita alla qualità di debitore solidale ai sensi dell'art. 1292 c.c..

L'opponente è infatti cointestataria del contratto di prestito in esame, pienamente equiparata all'obbligato principale (il richiedente) nonché assoggettata ad ogni obbligazione derivante da tale contratto. “Obbligato” (il richiedente) e “coobbligato” (l'odierna opponente) sono obbligati solidalmente ed in maniera “eguale”, a rimborsare al finanziatore l'intero importo erogato, oltre a ogni ulteriore onere previsto, tanto che l'obbligazione assunta dal “coobbligato” è essa stessa obbligazione principale.

Deve conseguentemente ritenersi che né la società finanziatrice né quelle successivamente ad essa subentrate nella titolarità del diritto di credito per cui è causa, possano essere incorse in alcuna decadenza quanto all'esercizio di tale diritto nei confronti dell'opponente, che, come detto, non è



“fideiubente”, ma “coobbligata”, *rectius* debitrice solidale ai sensi dell’art. 1292 c.c.. Non può infatti applicarsi l’art. 1957 c.c. pur invocato dall’opponente – che si oppone con la decadenza l’inezza del creditore che non abbia agito nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione – trattandosi di norma applicabile alla sola fideiussione, e non richiamata dagli artt. 1292 e ss. c.c. o comunque ivi contenuta.

In conclusione, alla luce di quanto esposto, l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 1168/2019 deve essere rigettata, con conseguente dichiarazione della sua definitiva efficacia esecutiva. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4418/2019 R.G. DICHIARA l’estromissione dal giudizio dell’opposta [REDACTED]. RIGETTA l’opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 1168/2019 del 17/06/2019 emesso dal Tribunale di Ragusa nel procedimento n. 2444/2019 R.G., dichiarandolo definitivamente esecutivo. CONDANNA l’opponente [REDACTED] al pagamento, in favore della parte intervenuta ex art. 111 c.p.c., delle spese di lite, che si liquidano in €. 6.000,00 per compenso, oltre a rimborso, spese generali, Iva e Cpa. Ragusa, 20/01/2026.

Il Giudice
dott. Claudio Maggioni

